



COMUNE DI BERGEGGI

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

- v *Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 02.03.2019*
- v *Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.06.2020*

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione e classificazione acustica

Art. 2 - Scopo del regolamento

Art. 3 – Ambito di applicazione

Art. 4 – Misure

Art. 5 – Orario diurno e orario notturno

Art. 6 – Periodo estivo e invernale

CAPO II – VALORI LIMITE DELLE ATTIVITÀ TEMPORANEE

Art. 7 – Cantieri edili, stradali e assimilabili

7.1 – Limiti massimi

7.2 – Deroghe

Art. 8 – Luna park e circhi

8.1 – Limiti massimi

8.2 – Deroghe

Art. 9 – Manifestazioni musicali all'aperto

9.1 – Limiti massimi

9.2 – Deroghe

Art. 10 – Manifestazioni popolari

10.1 – Limiti massimi

10.2 – Deroghe

Art. 11 – Manifestazioni sportive

11.1 – Limiti massimi

11.2 – Deroghe

Art. 12 – Musica nei locali, intrattenimenti musicali negli esercizi pubblici

Art. 13 – Attività di intrattenimento musicale e danzante svolta sul demanio marittimo

Art. 14 – Pubblicità fonica

Art. 15 – Altre attività temporanee

15.1 – Limiti massimi

15.2 – Deroghe

CAPO III – PROCEDURE PER LA RICHIESTA DELLA AUTORIZZAZIONE

Art. 16 – Autorizzazioni

Art. 17 – Modifica dell'autorizzazione

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Superamento limiti

18.1 – Immediata cessazione

18.2 – Sospensione e revoca autorizzazione

Art. 19 – Controlli

Art. 20 – Sanzioni

Art. 21 – Abrogazioni

Art. 22 – Norme successive

Art. 23 – Entrata in vigore del presente regolamento

**CAPO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
(Campo di applicazione e classificazione acustica)**

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della vigente normativa in materia e con particolare riferimento alla Legge Quadro n°447/95 e s.m.i. e della L.R. n.12/98 e s.m.i. e come meglio indicate nel Piano di zonizzazione acustica di questo Comune, approvato con delibera della Giunta provinciale n° 146 del 25/07/2006.

2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi e s.m.i. .

3. Il Piano di Zonizzazione del Comune di Bergeggi suddivide il territorio comunale in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di immissione, i valori limite di emissione, i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati:

Valori limiti di immissioni sonore per classi d'uso del territorio – L eq in dB(A)			
	classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno dalle ore 06.00 alle ore 22.00	Notturmo dalle ore 22.00 alle ore 06.00
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione (Def.):

Per limite di immissione secondo quanto indicato dal D.L. 447/95 art.2 comma

f) si intende il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite di emissioni sonore per classe d'uso del territorio – L eq in dB(A)

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno dalle ore 06.00 alle ore 22.00	Notturmo dalle ore 22.00 alle ore 06.00
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40

III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione (Def.):

Per limite di emissione secondo quanto indicato dal D.L. 447/95 art. 2 comma e) si intende il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurata in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite di qualità per classi d'uso del territorio - L eq in dB(A)

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno dalle ore 06.00 alle ore 22.00	Notturmo dalle ore 22.00 alle ore 06.00
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di qualità (Def.):

Per valore limite di qualità si intende il valore di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e sopra riportati. I valori di qualità sopra indicati non rappresentano dei limiti il cui superamento comporti violazione da parte di sorgenti specifiche: rappresentano un obiettivo che le amministrazioni devono raggiungere.

**Art. 2
(Scopo del regolamento)**

Il presente regolamento stabilisce norme per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee o da attività particolari che saranno meglio definite negli articoli seguenti.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle attività rumorose temporanee che danno luogo ad immissioni sonore nell'ambiente superiori ai valori limite indicati nel piano di classificazione acustica del territorio comunale.
2. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività caratterizzata da lavori, manifestazioni o spettacoli che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" (LAeq), ad un metro di distanza dalla sorgente superiori a 80 dB(A) (vedi articolo 2 comma 1 della delibera G.R. n° 2510 del 18/12/98).
3. Le attività rumorose temporanee disciplinate nel presente regolamento sono le seguenti:
 - cantieri edili, stradali e assimilabili;
 - luna park e circhi;
 - manifestazioni musicali all'aperto;
 - manifestazioni popolari;
 - manifestazioni sportive;
 - musica nei locali, intrattenimenti musicali negli esercizi pubblici;
 - attività di intrattenimento musicale e danzante svolta sul demanio marittimo;
 - pubblicità fonica;
 - ogni attività con caratteristiche temporanee.

Art. 4
(Misure)

1. Il rilevamento dei livelli di pressione sonora dovrà essere effettuato conformemente a quanto prescritto dal Decreto del Ministro dell'Ambiente in data 16 marzo 1998 e pubblicato sulla G.U. del 01/04/1998 n° 76 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
2. Il valore limite massimo di immissione dovrà essere misurato in facciata dell'edificio più esposto o in corrispondenza del ricettore disturbato.
3. La misura del valore dei livelli di pressione sonora dovrà riferirsi ad un tempo e ad un periodo rappresentativo dell'evento oggetto di valutazione.
4. Per tutte le attività rumorose temporanee svolte all'aperto come concesso dalla D.G.R. n° 2510 del 18/12/1998 e disciplinate nel presente regolamento è esclusa l'applicazione del criterio differenziale previsto dall'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 14.11.1997, e dei fattori correttivi del rumore ambientale se non indicato diversamente.

Art. 5
(Orario diurno e orario notturno)

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento ed in particolare sulla definizione di orario diurno e di orario notturno, si precisa quanto segue:

ORARIO DIURNO (d) : dalle ore 06:00 alle ore 22:00
ORARIO NOTTURNO (n) : dalle ore 22:00 alle ore 06:00

Art. 6
(Periodo estivo e invernale)

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento ed in particolare sulla definizione di periodo estivo e di periodo invernale, si precisa quanto segue:

PERIODO ESTIVO: dal 01 maggio al 30 settembre
PERIODO INVERNALE dal 01 ottobre al 30 aprile

CAPO SECONDO VALORI LIMITE DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 7 (Cantieri edili, stradali e assimilabili)

1. Limiti massimi

Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri edili, stradali o assimilabili dovranno essere del tipo con limitata emissione sonora e costruite secondo i criteri stabiliti dalle specifiche normative vigenti in materia di contenimento delle emissioni sonore. Qualora le stesse diano luogo ad immissioni sonore non conformi ai limiti prescritti nel "Piano di zonizzazione acustica" Comunale e qualora i livelli rilevati nelle abitazioni circostanti non siano abbassabili mediante provvedimenti di altro tipo, l'attivazione delle macchine e delle attrezzature rumorose di cui sopra ed in genere l'esecuzione di lavori rumorosi dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie dei giorni feriali:

per il periodo invernale:

- dalle ore 08:00 alle ore 12:30;
- dalle ore 14:30 alle ore 19:00.

per il periodo estivo:

- dalle ore 09:00 alle ore 12:30;
- dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

per il mese di Giugno:

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00;

per i mesi di Luglio e Agosto:

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15,00 alle ore 19.00, Sabato e festivi esclusi.

Il valore limite massimo fissato di immissione sonora non può comunque superare i 70 dB Leq(A). Tale limite si intende misurato come indicato all'articolo 4 comma 2 del presente regolamento. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite misurato all'interno dei locali abitativi più disturbati o più vicini è di 65 dB Leq(A). Le modalità di misurazione del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. del 16/03/1998 pubblicato sulla G.U. il 01/04/98 al n° 76. dei locali abitativi più disturbati o più vicini è di 65 dB Leq(A). Le modalità di misurazione del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. del 16/03/1998 pubblicato sulla G.U. il 01/04/98 al n° 76.

2. Derghe

Limiti massimi di immissioni sonore ulteriormente permissivi potranno essere concessi, per periodi limitati e di norma per non più di 4 (quattro) ore complessive al giorno, all'interno delle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 09:00 alle ore 12:00
- dalle ore 16:00 alle ore 18:00 per il periodo estivo
- dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per il periodo invernale

Tale limite non potrà comunque superare il valore di 85 dB(A).

Per l'ottenimento di tale deroga il titolare dell'impresa richiedente dovrà allegare alla domanda un programma di massima in cui risulti giornalmente la fascia oraria in cui per un massimo di 4 ore

verranno utilizzate le attrezzature particolarmente rumorose. Le variazioni a tale programma, causate da imprescindibili esigenze di natura tecnica e organizzativa, dovranno essere tempestivamente comunicate all'autorità di controllo. Per ulteriori precisazioni in merito alla formulazione della domanda di deroga al rumore si rimanda all'art. 16.

Per i giorni festivi, e per i periodi notturni e per i mesi di luglio e agosto è esclusa qualsiasi concessione in deroga ai limiti massimi di immissione sonora. In tali periodi pertanto valgono i valori limite assoluti fissati per le varie zone individuate nel piano di classificazione acustica comunale.

I limiti del presente articolo potranno essere superati, senza necessità di preventiva concessione di deroga, dalle attività per la realizzazione di opere pubbliche dell'Amministrazione comunale, dai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile e gas, ripristini di strade essenziali, ecc.), al fine di eliminare situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio. Di queste attività dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Polizia Municipale

Art. 8. (Luna park e circhi)

1. Limiti massimi

Ricadono in questo articolo le emissioni sonore provenienti dalle strutture dei luna park e circhi equestri.

Queste strutture operano per uno o più giorni consecutivi nello stesso sito.

A prescindere dal sito ove l'Amministrazione Comunale potrebbe concedere l'installazione delle strutture, le attività citate dovrebbero comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

Gli impianti rumorosi dovranno rispettare il seguente orario:

Periodo invernale:

- dalla domenica al giovedì dalle ore 14,30 alle ore 23:00;
- il venerdì e il sabato dalle ore 14,30 alle ore 24:00.

Periodo estivo:

- dalla domenica al giovedì dalle ore 16,00 alle ore 24:00;
- il venerdì e il sabato dalle ore 16,00 alle ore 01:00 del giorno seguente.

Il limite massimo assoluto di immissione sonora da non superare è quello corrispondente a 65dB(A) di giorno e 55 dB(A) di notte.

2. Deroghe

Potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti assoluti di cui al precedente comma, tenuto conto della zona di installazione delle strutture, con particolare riferimento alla distanza da abitazioni, case di cura, alberghi ed altre strutture sensibili. Per ulteriori precisazioni in merito alla formulazione della domanda di deroga si rimanda all'art. 16.

Tale limite non potrà comunque eccedere 70 dB(A).

Potranno essere concesse, altresì, ulteriori deroghe per quanto riguarda gli orari, dietro presentazione al Comune di richiesta motivata.

Art. 9 **(Manifestazioni musicali all'aperto)**

1. Limiti massimi

Ricadono in questo articolo le manifestazioni musicali all'aperto che si svolgono in un arco di tempo limitato (uno o più giorni comunque da concordare con l'Amministrazione Comunale) nello stesso sito.

A prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle strutture, le attività citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

Gli impianti rumorosi devono attenersi al seguente orario:

Periodo invernale:

- dalla domenica al giovedì dalle ore 14,30 alle ore 23:00;
- il venerdì e il sabato dalle ore 14,30 alle ore 24:00.

Periodo estivo:

- dalla domenica al giovedì dalle ore 16,00 alle ore 01:00;
- il venerdì e al sabato dalle ore 16,00 alle ore 01:00 del giorno seguente.

È stabilito il limite massimo assoluto di immissione sonora di 70 dB(A) diurno e 60 dB(A) notturno.

2. Deroghe

Qualora i livelli sonori immessi risultino tali da superare i limiti assoluti previsti nel comma 1) ed in considerazione del possibile rilievo turistico dell'avvenimento, potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti di cui al precedente articolo fino ad un limite massimo di 80 dB(A). Per ulteriori precisazioni in merito alla formulazione della domanda di deroga si rimanda all'art. 16.

L'Amministrazione Comunale potrà consentire inoltre deroghe sull'orario stabilito nel comma 1 per manifestazioni di particolare rilievo ai fini turistici, tenendo in debito conto la zona ed il periodo ove si svolge l'attività.

Art. 10. **(Manifestazioni popolari)**

1. Limiti massimi

Ricadono in questo articolo le manifestazioni popolari (quali: sagre, feste rionali ed altre manifestazioni con analoghe caratteristiche) dotati di impianti fissi che emettono rumore e che operano per uno o più giorni nello stesso sito.

A prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle strutture, le attività citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

Gli impianti rumorosi devono attenersi al seguente orario:

Periodo invernale:

- dalla domenica al giovedì dalle ore 14,30 alle ore 23,00;
- il venerdì e sabato dalle ore 14,30 alle ore 24,00;

Periodo estivo:

- dalla domenica al giovedì dalle ore 16,00 alle ore 01,00;
- il venerdì e sabato dalle ore 16,00 alle ore 01,00 del giorno seguente.

Sono stabiliti i valori limite assoluti di immissione sonora, pari a 70 dB(A) diurno e 60 dB(A) notturno.

2. Deroghe

Qualora i livelli sonori immessi risultino tali da superare i valori limite assoluti previsti nel precedente comma 1 ed in considerazione del possibile rilievo turistico dell'avvenimento, potranno essere concesse ulteriori deroghe. Per ulteriori precisazioni in merito alla formulazione della domanda di deroga si rimanda all'art. 16. I valori limite non potranno comunque in alcun caso eccedere 80 dB(A).

Potranno essere, altresì, concesse ulteriori deroghe per quanto riguarda gli orari, dietro presentazione al Comune di richiesta motivata.

Art. 11 (Manifestazioni sportive)

1. Limiti massimi.

Le attività sportive svolte all'aperto, agonistiche o ricreative, che comportino il superamento dei valori limite di cui al piano di classificazione acustica comunale, sono consentite senza richiesta di autorizzazione in deroga o presentazione di autocertificazioni a condizione che:

- Il limite massimo d'immissione, misurato in prossimità dell'edificio più esposto, non superi nelle condizioni di massimo disturbo 65 dB(A) limitatamente alla seguente fascia oraria: dalle ore 09:00 alle ore 24:00.
- Il tempo di misura deve tenere conto delle caratteristiche di variabilità del rumore in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno acustico oggetto di valutazione.

2. Deroghe.

Qualora i livelli sonori immessi risultino tali da superare i valori limite assoluti previsti nel precedente comma 1 ed in considerazione del rilievo turistico dell'avvenimento, potranno essere concesse ulteriori deroghe. Per ulteriori precisazioni in merito alla formulazione della domanda di deroga si rimanda all'art. 16.

I valori limite di immissione non potranno comunque in alcun caso eccedere 80 dB (A).

Art. 12 (Musica nei locali, intrattenimenti musicali negli esercizi pubblici)

1) L'attività rumorosa temporanea di intrattenimento musicale negli esercizi pubblici quali bar, ristoranti, alberghi, e simili che utilizzano impianti elettroacustici di diffusione sonora con o senza musica dal vivo (quali: piano bar, concertini, e attività similari), è consentita su tutto il territorio comunale.

2) Le immissioni non potranno superare i seguenti limiti massimi:

Area Cittadina	orari	valori limite di immissione in dB(A)
Comune di Bergoggi	21.00 – 24.00	70
	24.01 – 01.00	65

3) Potranno essere altresì concesse deroghe per quanto riguarda gli orari, dietro presentazione al Comune di motivate richieste (per esempio: orario mattutino e pomeridiano, ecc.)

Art. 13

(Attività di intrattenimento musicale e danzante svolta sul demanio marittimo)

Le norme contenute nel presente Regolamento, ed in particolare al precedente art. 12, sono espressamente estese anche allo svolgimento di attività di intrattenimento musicale svolta nell'ambito delle aree del demanio marittimo (stabilimenti balneari), ferme, peraltro, per la specifica attività di intrattenimento danzante il possesso delle richieste prescrizioni ed autorizzazioni di carattere tecnico ed amministrativo.

Art. 14 (Pubblicità fonica)

La pubblicità fonica è consentita dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative e per un massimo di 30 minuti.

1. Limiti massimi.

Gli impianti rumorosi dovranno rispettare gli orari sopraindicati ed il valore massimo assoluto di immissione sonora da non superare 65 dB (A) diurno

2. Derghe

Potranno essere concesse ulteriori deroghe ai valori limite assoluti di cui al precedente comma 1) che, comunque, non potrà eccedere i 70 dB (A). Per ulteriori precisazioni in merito alla formulazione della domanda di deroga si rimanda all'art. 16.

Art. 15 (Altre attività temporanee)

1. Limiti massimi

Ricadono in questo articolo tutte le attività con caratteristiche occasionali, non contemplate esplicitamente negli articoli precedenti del presente regolamento (ad esempio taglio dell'erba, lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni, aratura dell'orto).

L'attività in questione deve essere limitata a 4 ore giornaliere non continuative e comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

L'attivazione delle macchine rumorose e in genere l'esecuzione di lavori rumorosi dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie:

giorni feriali:

- dalle ore 09:00 alle ore 12:30;
- dalle ore 16:30 alle ore 19:00 per il periodo estivo;
- dalle ore 15:30 alle ore 18:00 per il periodo invernale.

giorni festivi:

- dalle ore 10.00 alle ore 12.30;
- dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per il periodo estivo;
- dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per il periodo invernale.

Il valore limite massimo di immissione sonora è quello di 65 dB(A).

2) Derghe

Qualora i livelli sonori immessi risultino tali da superare i limiti assoluti previsti nel comma precedente ed in considerazione dell'attività svolta, potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti di cui al precedente comma.

Tale limite non potrà comunque eccedere 75dB (A). Per ulteriori precisazioni in merito alla formulazione della domanda di deroga si rimanda all'art. 16.

CAPO TERZO PROCEDURE PER LA RICHIESTA DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 16 (Autorizzazioni)

1. Le attività che ricadono tra quelle indicate all'articolo 15 del presente regolamento **non sono tenute** alla presentazione di alcuna domanda di autorizzazione ai fini dell'immissione acustica, ma sono tenute al rispetto degli orari e dei limiti sonori stabiliti, salvo il caso di deroga, di cui al comma 2 dello stesso articolo, per l'ottenimento della quale dovrà essere richiesta esplicita autorizzazione secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. L'Amministrazione Comunale per tramite il Settore di Polizia Municipale si riserva comunque di effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni scritte e motivate di abitanti della zona, gli eventuali **controlli per tramite A.R.P.A.L. e/o tecnici professionisti esperti in materia di rumore**, necessari alla verifica della compatibilità delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini nonché del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

3. Per le attività che non superano i valori limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica, si dovrà segnalare per iscritto, almeno 10 giorni prima, data ed orario in cui si svolge la prevista attività rumorosa. IL Comune - Settore di Polizia Municipale - si riserva comunque di effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni scritte e motivate di abitanti della zona, gli eventuali controlli **per tramite A.R.P.A.L. e/o tecnici professionisti esperti in materia di rumore**, necessari alla verifica della compatibilità delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini nonché del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento

4. Per le altre attività previste nel presente regolamento che superano i valori limite stabiliti dal Piano di Classificazione acustica Comunale per la zona di appartenenza, vale quanto stabilito nei commi successivi e quanto sotto riportato in relazione alla presentazione della istanza.

La suddetta attività rumorosa è autorizzata a condizione che venga presentata una istanza con relazione, nella quale dovrà essere auto certificato:

- attività principale;
- dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante responsabile dell'attività, autocertificazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio di competenza;
- descrizione dettagliata dell'attività temporanea;
- durata dell'attività temporanea ed articolazione temporale, giornaliera e/o settimanale;
- il luogo ed il sito preciso ove tale attività verrà svolta, con l'indicazione del
- posizionamento delle attrezzature;
- Autodichiarazione ai sensi delle vigenti Leggi, di essere a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale.

5. I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni di deroga per lo svolgimento di attività rumorose temporanee di cui al precedente articolo 7(cantieri edili, ecc.) del presente regolamento devono, presentare istanza al Comune – Settore Polizia Municipale, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, fornendo la seguente documentazione con le precisazioni previste per le diverse situazioni:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
- b) descrizione sintetica dell'attività;
- c) durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
- d) clima acustico della zona prima dell'attività (solo per i cantieri edili la cui durata supera 180 giorni e per i quali è richiesta "deroga" come previsto dal comma 2 dell'art. 7 da documentare

tramite l'esecuzione di misure o l'utilizzo di dati esistenti ovvero per interpolazione, mediante modelli matematici degli stessi);

- e) elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati nonché i livelli sonori emessi dagli stessi (solo nel caso in cui è richiesta "deroga";
- f) limiti da rispettare e limiti eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata, per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A";
- g) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione (solo nel caso in cui è richiesta "deroga";
- h) planimetria dettagliata ed aggiornata dell'area circostante il cantiere con l'identificazione degli edifici di civile abitazione ed i dati di toponomastica (preferibilmente in scala 1:500).

5.1 I dati di cui alle lettere d), e), f), g), e h) del precedente comma dovranno essere contenuti in una apposita relazione, redatta e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale (ex art. 2 della Legge 447/1995) per i soli cantieri edili la cui durata è superiore a 180 giorni e per i quali è richiesta "deroga" come previsto dal comma 2 dell'art. 7. In tutti gli altri casi la suddetta relazione può essere predisposta dal titolare dell'attività o dal legale rappresentante.

5.2 La domanda per l'autorizzazione all'immissione sonora dovrà essere presentata al Comune Settore Polizia Municipale almeno **10 (dieci)** giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa temporanea, fatta eccezione per le denunce di inizio attività per interventi di tipo edilizio, per i quali, di conseguenza, l'inizio lavori è allineato con quello previsto dalla stessa D.I.A. (giorni venti). Per quanto riguarda il Settore Lavori Pubblici si rimanda al bando di gara d'appalto dove è contenuta la relativa dichiarazione di rispetto dei limiti di cui al presente regolamento.

5.3 L'attività che nella istanza presentata al Comune – Settore Polizia Municipale - abbia dichiarato di non superare il valore limite massimo di immissione sonora stabilito nel presente regolamento (senza la richiesta di deroga) è tacitamente autorizzata salvo diverse disposizioni e/o di eventuali richieste di chiarimenti ed integrazioni comunicate al richiedente, entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.

5.4 L'attività che nella istanza presentata al Comune - Settore Polizia Municipale abbia dichiarato di poter superare il valore limite massimo di immissione sonora stabilito nel presente regolamento (richiesta di deroga), prima di iniziare le lavorazioni alle quali si

è fatto riferimento nella domanda, dovrà essere in possesso della prescritta autorizzazione.

5.5 Nell'autorizzazione il Comune - Settore Polizia Municipale- provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, valori limite di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni sonore, realizzazione di interventi di bonifica, ritenute utili anche in relazione all'ubicazione dell'attività rumorosa temporanea.

5.6 Dovranno essere rispettate, inoltre, le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via preliminare e di urgenza, anche verbalmente da parte degli organi di controllo.

5.7 Copia dell'autorizzazione e della relazione tecnica allegata, ove prevista, devono essere rese disponibili sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato ad eseguire i controlli.

5.8 La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante **specifico** e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività stessa.

5.9 Nel caso l'attività rumorosa temporanea debba iniziare le lavorazioni per gravi motivi in un tempo inferiore a quanto stabilito dal precedente comma 5.2), il soggetto interessato dovrà comunque presentare una domanda per la richiesta di autorizzazione. Il Comune Settore Polizia Municipale valuterà l'urgenza della richiesta e potrà procedere al rilascio di una autorizzazione provvisoria.

Art. 17
(Modifica dell'autorizzazione)

Anche se i livelli sonori rilevati rientrano nei valori limite massimi stabiliti dal presente regolamento, ma per particolari condizioni locali della popolazione, viene riscontrato che tali immissioni recano comunque grave disagio, l'Amministrazione Comunale - Settore Polizia Municipale può procedere:

o alla modifica dell'autorizzazione concessa per l'immissione sonora, stabilendo limiti più restrittivi.

Per l'emissione del provvedimento di modifica dovranno comunque essere tenuti presenti i seguenti criteri:

o classe di destinazione d'uso del territorio;

o eventuali altri controlli in cui si è verificato il superamento dei limiti e/ o degli orari; o disagio causato alla popolazione.

CAPO QUARTO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18
(Superamento limiti)

1. Immediata cessazione

Nel caso in cui l'autorità di controllo accerti da parte di attività temporanea la mancanza della prescritta autorizzazione (tacita o espressa) e/o istanza per il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale per quella zona ,

sarà emessa ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua regolarizzazione.

In ogni caso, il competente organo di controllo potrà comunque ordinare, anche verbalmente, l'immediata interruzione dell'emissione sonora.

2. Sospensione e revoca di autorizzazione

In caso che l'autorità di controllo accerti da parte di attività temporanee il superamento dei limiti autorizzati il Comune –Settore Polizia Municipale, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti Leggi e dal presente Regolamento, automaticamente procederà alla sospensione dell'attività rumorosa temporanea da un minimo di tre giorni ad un massimo di trenta giorni e, in caso di recidiva, alla revoca della autorizzazione all'immissione sonora.

Art. 19
(Controlli)

1. Il controllo è demandato al Settore di Polizia Municipale che si avvarrà per le indagini e valutazioni fonometriche all'A.R.P.A.L. di Savona e/o a tecnici professionisti competenti in acustica ambientale e sul rumore ai sensi della legislazione regionale. I controlli potranno essere effettuati senza alcun preavviso dato al titolare dell'attività.

2. I controlli potranno essere effettuati, sia d'ufficio che sulla scorta di segnalazioni e/o esposti purché questi non siano anonimi e, in prima osservazione, non appaiano di per sé manifestamente infondati. Potranno essere effettuati senza alcun preavviso dato al titolare dell'attività ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità e la necessità.

3. In caso di ricezione di esposti in ordine al superamento dei valori limite delle sorgenti di emissione sonora si provvederà a comunicare l'apertura del procedimento amministrativo sia al richiedente che al soggetto responsabile dell'attività. Comunque il privato che ha espressamente richiesto il controllo dovrà preventivamente versare al Comune Settore Polizia Municipale, su apposito capitolo di somme in entrata, il costo del sopralluogo determinato sulla scorta dell'onere effettivamente sostenuto dal Comune. Tale somma è restituita al privato richiedente in caso di accertata violazione acustica, previa costituzione di capitolo di spesa in uscita.

4. Nel caso in cui la segnalazione non sia corredata da specifici ed analitici supporti e rilievi di carattere tecnico e/o fonometrico, fermo ogni più ampia discrezionalità e potere di adozione delle meglio ritenute misure volte al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si provvederà a svolgere le opportune indagini mediante sopralluoghi, ispezioni, rilievi e controlli sulle certificazioni dei macchinari e degli strumenti utilizzati, nonché potrà essere richiesta a carico del responsabile dell'attività a pena di sospensione temporanea dell'attività rumorosa, relazione del tecnico in acustica di cui all'art. 2 della Legge n. 447/1995 che attesti il livello sonoro durante la fase operativa. L'accertamento del tecnico dovrà effettuarsi alla presenza di personale della Polizia Municipale per la verifica della sussistenza delle abituali condizioni di svolgimento dell'attività fonte di emissione sonora.

5. Qualora la segnalazione o l'accertamento d'ufficio attengano in via esclusiva al rispetto dei limiti di orario nello svolgimento delle attività rumorose, l'organo di controllo oltre ad accertare detta eventualità e a procedere all'irrogazione della relativa sanzione, potrà riservarsi, in presenza di indici che lascino presumere il possibile superamento dei valori limite massimi di immissione e/o emissione sonora, la facoltà di svolgere eventuali ulteriori controlli in tale direzione.

Art. 20 (Sanzioni)

Sono previste le sanzioni contemplate nella normativa vigente in materia di inquinamento acustico con particolare riferimento all'art. 10 (Sanzioni amministrative) della legge 447 del 26/10/1995 ed all'art. 15 (Sanzioni) della L.R. 12 del 20.03.98.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità.

L'inosservanza al rispetto degli orari nello svolgimento delle attività rumorose comporterà la sanzione amministrativa da Euro 51,65 ad Euro 309,27.

Art. 21 (Abrogazioni)

All'entrata in vigore del presente regolamento sono abolite ed abrogate tutte le ordinanze e le norme in materia di inquinamento acustico predisposte od inserite nei vari regolamenti comunali, fatta salva la disposizione di sospensione delle attività rumorose (dei cantieri edili di cui al precedente articolo 7) durante il periodo estivo compreso dal 01/07 al 31/08 di ogni anno.

Art. 22 (Norme successive)

In caso di eventuali modificazioni al vigente "Piano di Zonizzazione acustica" in relazione ai valori limite per classi d'uso nello stesso contenuti, le medesime devono intendersi modificative del presente Regolamento, anche se quest'ultimo non venga formalmente adeguato.

Art. 23 (Entrata in vigore del presente regolamento)

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste per gli atti approvati dal Consiglio Comunale.